



Regione MARCHE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 – Bando - M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Sottomisura 10.1 Operazione C) - Gestione sostenibile dei pascoli;

Obiettivi

La Sottomisura vuole garantire il mantenimento sia della biodiversità legata agli habitat delle praterie - favorendo il mantenimento dell'ambiente, la tutela delle acque superficiali e profonde, la difesa del suolo preservandolo dall'erosione e prevenendo fenomeni di micro dissesto idrogeologico - sia della biodiversità naturale e dell'agrobiodiversità.

Destinatari del bando

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati e le Comunanze agrarie qualora gestiscano direttamente le attività di pascolamento.

Annualità

2019

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria ammonta a € 970.200 di quota FEASR, pari a € 2.250.000,00 di spesa pubblica;

Scadenza per la presentazione delle domande

15/05/2019

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati
tel. 071-8063596; sergio.urbinati@regione.marche.it

Indice

| | | |
|-------------|--|----|
| 1. | Definizioni | 4 |
| 2. | Obiettivi e finalità | 5 |
| 3. | Ambito territoriale | 5 |
| 4. | Dotazione finanziaria | 5 |
| 5. | Descrizione del tipo di intervento | 6 |
| 5.1. | Condizioni di ammissibilità all'aiuto | 6 |
| 5.1.1. | <i>Requisiti del soggetto richiedente</i> | 6 |
| 5.1.2. | <i>Requisiti dell'impresa</i> | 6 |
| 5.1.3. | <i>Requisiti del progetto</i> | 6 |
| 5.2. | Tipologia dell'intervento | 6 |
| 5.2.1. | <i>Impegni collegati all'attuazione della sottomisura</i> | 6 |
| 5.2.2. | <i>Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR</i> | 10 |
| 5.2.3. | <i>Variazioni delle superfici</i> | 11 |
| 5.3. | Spese ammissibili | 11 |
| 5.4. | Importi ammissibili e percentuali di aiuto | 11 |
| 5.5. | Selezione delle domande di aiuto | 11 |
| 5.6. | Modalità di formazione della graduatoria | 12 |
| 5.7. | Clausola di revisione | 13 |
| 5.8. | Trasferimento degli impegni | 13 |
| 6. | Fase di ammissibilità | 14 |
| 6.1. | Presentazione della domanda di sostegno | 14 |
| 6.1.2.1 | <i>Modifica Domanda iniziale</i> | 16 |
| 6.1.2.2 | <i>Modifica per ritiro parziale</i> | 17 |
| 6.1.2.3 | <i>Domanda di modifica ai sensi del § 1 bis dell'art. 15 del Reg (UE) 809/2014</i> | 18 |
| 6.1.3 | <i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità</i> | 19 |
| 6.1.4 | <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i> | 19 |
| 6.2 | Istruttoria di ammissibilità | 21 |
| 6.2.1 | <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i> | 21 |
| 6.2.1.1 | <i>Cause di inammissibilità</i> | 21 |
| 6.2.2 | <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i> | 21 |
| 6.2.3 | <i>Richiesta di riesame</i> | 22 |
| 6.2.4 | <i>Completamento istruttoria</i> | 22 |

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| 6.2.5 | <i>Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità.....</i> | 22 |
| 7 | Fase di realizzazione e pagamento..... | 22 |
| 7.1 | Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni | 23 |
| 7.1.1 | <i>Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento.....</i> | 23 |
| 7.1.2 | <i>Ritiro totale della domanda</i> | 24 |
| 7.1.3 | <i>Istruttoria delle istanze di pagamento</i> | 24 |
| 7.2 | Erogazione dei premi..... | 25 |
| 7.3 | Chiusura del procedimento amministrativo..... | 26 |
| 7.4 | Controlli e sanzioni | 26 |
| 7.4.1 | <i>Calcolo delle riduzioni ed esclusioni.....</i> | 26 |
| 7.5 | Richieste di riesame e presentazione di ricorsi | 27 |
| 8 | Informativa trattamento dati personali e pubblicità | 27 |
| Allegato | <i>“Elenco dei prodotti e associazioni ai gruppi di coltura”.....</i> | 24 |

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agrolimentari della Regione Marche;

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004;

Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura;

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento;

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma;

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o delle UBA allevati nella regione marche;

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma;

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno;

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti;

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura;

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;

UBA (Unità Bestiame Adulto): La consistenza degli allevamenti siti nel territorio della Regione Marche viene determinata attraverso le UBA. Tale unità di misura deriva dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali in unità convenzionali (UBA) attraverso l'applicazione di coefficienti di conversione definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

2. Obiettivi e finalità

Con la sottomisura si vuole garantire:

- la biodiversità legata agli habitat delle praterie favorendo, il mantenimento dell'ambiente, la tutela delle acque superficiali e profonde, del suolo preservandolo dall'erosione e prevenendo fenomeni di micro dissesto idrogeologico,

- la biodiversità naturale

- l'agrobiodiversità.

3. Ambito territoriale

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria ammonta a € 970.200,00 di quota FEASR, pari a € 2.250.000,00 di spesa pubblica;

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare avanzamento finanziario della Misura e del Programma.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

I destinatari del bando sono gli agricoltori singoli o associati così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e le Comunanze agrarie qualora gestiscano direttamente le attività di pascolamento.

5.1.2. Requisiti dell'impresa

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno:

1. le superfici oggetto di impegno devono essere le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente utilizzate per il pascolo degli animali aziendali allevati nella Regione Marche.
2. le superfici devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale;
3. le superfici oggetto della domanda di aiuto devono risultare in fascicolo alla data del 15 maggio 2019;
4. il carico di bestiame aziendale per ettaro deve essere compreso tra 0,3 e 1 UBA/Ha; (EC7365 Carico di bestiame)
5. la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati dall'azienda nella Regione Marche.

5.1.3. Requisiti del progetto

Alla domanda deve essere allegato il **progetto aziendale firmato da un tecnico abilitato** che deve riportare il **piano di turnazione del pascolo**.

Il pascolamento deve essere organizzato attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi compartimenti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del periodo, superfici pascolive di estensione tali da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

Il progetto deve riportare:

- i dati della consistenza zootecnica riferita alla Regione Marche e alle superfici oggetto d'impegno per stabilire il carico di bestiame
- la durata del pascolamento
- una mappa con l'indicazione della suddivisione delle aree di pascolamento (delimitazione e superficie)
- l'indicazione delle eventuali aree precluse al pascolamento
- l'indicazione della turnazione degli animali nelle aree identificate ed i periodi in cui è presumibilmente prevista la presenza del bestiame (a meno di eventuali modifiche dovute a situazioni contingenti)
- l'indicazione delle aree sottoposte ad eventuali interventi agronomici (es eliminazione meccanica delle specie invasive, l'indicazione delle aree dove vengono effettuati interventi di dispersione delle deiezioni o trasemine)

5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. Impegni collegati all'attuazione della sottomisura

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora rispettino le seguenti condizioni:

L'adozione di tecniche di gestione dei pascoli prevede le seguenti attività:

- svolgere l'attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4, comma c-iii), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- l'attività di gestione migliorativa del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- il gestore del pascolo deve redigere un piano di turnazione del pascolo al fine di organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché gli animali al pascolo abbiano gradualmente a disposizione e per tutta la durata del servizio, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- siano precluse al pascolamento le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza.

Entro il termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:

- Dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- Eliminazione meccanica, delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore agronomico e ambientale, la cui proliferazione non viene contrastata dagli animali al pascolo;
- Il carico UBA/ha è calcolato in base ai dati riportati nella BDN, BDE ecc. e alle superfici a pascolo presenti nel fascicolo aziendale. Per il calcolo del carico di bestiame saranno prese in considerazione le UBA aziendali allevate nella Regione Marche di bovini, ovicaprini, equidi. Le UBA sono calcolate secondo gli indici riportati nella tabella seguente:

| | |
|---|----------|
| Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equidi di oltre sei mesi | 1,0 UBA |
| Bovini da sei mesi a due anni | 0,6 UBA |
| Bovini di meno di sei mesi | 0,4 UBA |
| Ovini e Caprini | 0,15 UBA |

Informazioni specifiche della misura

| DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO | CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE | ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI / REGIONALI | NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME | SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO | METODI DI VERIFICA | COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING |
|---|---|--|--|--|--|---|
| Predisposizione del piano di pascolamento e gestione della turnazione con | Non pertinente | | Normalmente effettuato il pascolo libero senza criteri di rispetto | La presenza di un piano pascolamento garantisce la corretta gestione | La verifica è di tipo documentale. Il piano di | Impegno remunerato in base al maggiore costo degli impegni aggiuntivi alla normale pratica per l'impiego della manodopera |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|
| preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza | | | ambientale e senza la definizione di un piano di turnazione | delle mandrie e il mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo di gestione ambientale | pascolamento consente inoltre il riscontro delle attività programmate in caso verifica in loco. | necessaria al rispetto della turnazione e della redazione del piano di pascolamento |
| Interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli: - dispersione delle deiezioni - eliminazione meccanica, delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore agronomico e ambientale | Art. 93 comma 3 Reg. 1306/2013 " per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti." Il Dm 180/2015 recepisce tale articolo come BCAA8 per il mantenimento della proporzione entro la diminuzione del 5%. | | Art. 43 e 45 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – prati permanenti. Divieto di conversione dei prati permanenti situati nelle zone designate. | Normalmente tali azioni non vengono effettuate o rimangono circoscritte a limitati interventi presso i punti di abbeverata. | | Impegno remunerato in base al maggiore costo per l'impiego di mezzi e manodopera per l'applicazione dell'obbligo su tutte le superfici a pascolo diverse da quelle normalmente interessate. L'impegno risulta aggiuntivo rispetto alla condizionalità e alle normali pratiche in quanto tali interventi sono finalizzati al miglioramento delle superfici pascolate e non solo ad un non riduzione. |
| Carico di bestiame compreso tra 0,3 – 1,0 UBA/ha | | | Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento (non obbligatorio) con carico minimo di 0,2 UBA/ha come operazione sostitutiva di uno sfalcio annuale. | | | Gli impegni del greening sulle superfici a prato permanente sono considerati a livello di una baseline e rispetto ad essa si configurano come impegni aggiuntivi quindi remunerati. Rispetto alle attività minime (uno sfalcio) l'impegno di mantenere il pascolamento risulta superiore. |

Pratica agronomica, specifici impegni dell'operazione e pertinenti impegni di condizionalità

Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è pari a cinque (5) anni. Gli impegni decorrono dalla data di scadenza indicata nel § 6.1.2 come termine per la presentazione della domanda iniziale ed hanno una durata di 5 anni.

5.2.2. Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR

Nella **TABELLA COMBINAZIONE MISURE** di seguito riportata, sono indicate le possibilità di combinazione ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014² a condizione che gli impegni siano tra loro complementari e compatibili:

- impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/13,
- impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 del medesimo Reg.,
- impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso Reg.,
- impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 del medesimo Reg.

Il cumulo si intende riferito alla singola unità di superficie o di bestiame.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

TABELLA COMBINAZIONE MISURE

| Possibilità di sovrapposizione a livello di singola superficie | Misura 10.1. Operaz. A Azione 1 | Misura 10.1. Operaz. A Azione 2 | Misura 10.1. Operaz. B Azione 1 | Misura 10.1. Operaz. B Azione 1 | Misura 10.1. Operaz. C | Misura 10.1. Operaz. D Azione 1 | Misura 10.1. Operaz. D Azione 2 | Misura 10.2. Operaz. A | Misura 11.1 e Misura 11.2. | Misura 14 | Misura 15 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|---|---|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | Produzione integrata | Produzione integrata avanzata | Inerbimento permanente delle colture perenni | Margini erbosi multifunzionali | Gestione sostenibile dei pascoli | Conservazione del patrimonio genetico di origine animale | Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale | Raccolta e conservazione del materiale genetico | Agricoltura biologica | Benessere animale | Impegni silvo-climatico-ambientali |
| Produzione integrata | SI | NO | SI | Ridotto 10% (*) | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
| Produzione integrata avanzata | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
| Inerbimento permanente delle colture perenni | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
| Margini erbosi multifunzionali | Ridotto 10% (*) | NO | NO | SI | NO | NO | Ridotto 10% (*) | NO | Ridotto 10% (*) | NO | NO |
| Gestione sostenibile dei pascoli | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| Conservazione del patrimonio genetico di origine animale | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO |
| Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale | SI | SI | SI | Ridotto 10% (*) | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO |
| Raccolta e conservazione del materiale genetico | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| Agricoltura biologica | NO | NO | SI | Ridotto 10% (*) | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO |
| Benessere animale | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO |
| Impegni silvo-climatico-ambientali | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |

(*) Il premio delle superfici a seminativo è ridotto del 10% in considerazione che almeno il 10% di tale superficie totale viene utilizzato per la realizzazione dei margini erbosi.

²REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

5.2.3. Variazioni delle superfici

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2104. In particolare: se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione;
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda).

5.3. Spese ammissibili

L'importo del premio Euro/ettaro corrisponde ai gruppi coltura come riportato nell'Allegato al bando "Elenco dei prodotti e associazioni ai gruppi di coltura".

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

L'importo del pagamento annuale è pari a 130 €/ettaro di SAU eleggibile a premio. Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni.

5.5. Selezione delle domande di aiuto

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

| CRITERI DI SELEZIONE E PESI | PESO % |
|---|--------|
| A. Pascoli ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 | 50% |
| B. Estensione delle superfici interessate dal piano di pascolamento | 30% |
| C. Gestione associata delle superfici a pascolo | 20% |
| TOTALE | 100% |

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

| A. Pascoli ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 | Punti |
|--|-------|
| – Superficie a pascolo impegnata totalmente ricadente in aree protette o Natura 2000 | 1 |

| | |
|--|-----|
| – Superficie a pascolo impegnata ricadente in aree protette o Natura 2000 \geq del 50% della superficie totale a pascolo | 0,5 |
| – Superficie a pascolo impegnata ricadente in aree protette o Natura 2000 $<$ del 50% della superficie totale a pascolo | 0,3 |
| – Superficie a pascolo impegnata ricadente in aree protette o Natura 2000 $<$ del 20% della superficie totale a pascolo | 0 |

| B. Estensione delle superfici interessate dal piano di pascolamento | Punti |
|--|--------------|
| – progetti con superficie $>$ del 100% rispetto alla superficie media dei piani presentati | 1 |
| – progetti con superficie $>$ del 50% e \leq al 100% rispetto alla superficie media dei piani presentati | 0,8 |
| – progetti con superficie $>$ del 30% e \leq al 50% rispetto alla superficie media dei piani presentati | 0,5 |
| – progetti con superficie $>$ del 10% e \leq al 30% rispetto alla superficie media dei piani presentati | 0,2 |
| – progetti con superficie \leq del 10% rispetto alla superficie media dei piani presentati | 0 |

| C. Gestione associata delle superfici a pascolo | Punti |
|--|--------------|
| - si | 1 |
| - no | 0 |

I criteri di selezione per tipologia di priorità vanno dichiarati compilando l'apposito modulo al momento del rilascio della domanda di sostegno/pagamento su SIAR.

5.6. Modalità di formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si calcherà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del presente bando al netto della quota di riserva del 10% della dotazione finanziaria stessa.

A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità alla domanda con superficie richiesta maggiore.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno - pagamento.

5.7. Clausola di revisione

La clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 è stabilita per gli interventi realizzati ai sensi:

- dell'art. 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali
- dell'art.29, Agricoltura biologica;
- dell'art. 33, benessere degli animali;
- dell'art. 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

Tale clausola permette l'adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

5.8. Trasferimento degli impegni

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può assumere l'impegno per il restante periodo. Nel caso in cui il subentrante non presenti la domanda, il beneficiario originario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti.

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerata singolarmente o in aggiunta alla superficie già in suo possesso, ~~abbia~~ un'estensione complessiva almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso per le varie Azioni.

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità.

Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare tramite PEC (in Pdf immutabile) alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario".

Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di sostegno

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

La presentazione della domanda del primo anno, che è contestualmente una domanda di sostegno e pagamento, avviene in due fasi successive.

Fase 1 – presentazione su SIAN

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende e accreditato dalla Regione Marche; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale.

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), completa la fase di compilazione della domanda secondo le procedure operative attualmente previste da Agea, salvo aggiornamenti a cui dovrà attenersi.

Nel caso della modalità **a)**: **Il CAA** mandatario stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea che resta agli atti del richiedente, depositata presso il CAA e disponibile per ogni eventuale verifica da parte dell'AdG, e procede infine con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Nel caso della modalità **b)**: **Il Libero Professionista** abilitato stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea e procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

Modalità alternativa, facoltativa, di rilascio con firma elettronica mediante codice OTP

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento emanate da Agea per l'anno 2019 prevedono, oltre alla firma autografa del produttore sul modello cartaceo, come sopra descritto, anche la possibilità di firma elettronica mediante codice OTP, per il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato).

Per il produttore che intende partecipare al presente bando, l'adozione della firma elettronica è una scelta facoltativa, alternativa alla firma autografa del modello cartaceo.

Attivando la modalità OTP, il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

I dettagli operativi della firma elettronica, a cui è necessario attenersi, sono pubblicati sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Fase 2 – presentazione su SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)

L'utente abilitato completa l'iter di presentazione, a pena d'inammissibilità, attraverso la compilazione della sezione relativa ai dati identificativi della domanda, la sottoscrizione della dichiarazione di conferma (predisposta), il caricamento in allegato nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it> di copia digitale della domanda in pdf rilasciata nel SIAN e il rilascio a sistema, come di seguito descritto:

1 - Compilazione dell'apposita pagina predisposta per il caricamento ove si riporta:

1. Anagrafica della ditta (precaricata da fascicolo [incluso indirizzo pec]);
2. ID della domanda di sostegno presentata su SIAN;
3. Misura e Sottomisura cui si aderisce;
4. Tipologia di domanda (iniziale, modifica)
5. SDA di competenza presso cui è stata rilasciata la domanda su SIAN;
6. Compilazione modulo criteri di selezione per tipologia di priorità

2 - Sottoscrizione da parte del beneficiario, in formato digitale mediante specifica Smart card (Carta Raffaello) o altra carta servizi abilitata al sistema, della dichiarazione:

- ✓ di aver provveduto alla presentazione telematica su SIAN della domanda sopra identificata con l'ID (barcode univoco);
- ✓ di aver sottoscritto con firma autografa il modello cartaceo, che resta disponibile depositato presso il CAA mandatario oppure, nel caso di utente abilitato Libero Professionista, che l'istanza caricata nel SIAR per via telematica rappresenta la copia digitale della domanda cartacea sottoscritta con firma autografa SI _ NO _; oppure
- ✓ di aver adottato la modalità alternativa di firma elettronica e rilascio con OTP SI _ NO _
- ✓ di conferma che quanto contenuto nella domanda, incluse le dichiarazioni e gli impegni che si intendono integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema SIAR della carta servizi che intendono utilizzare.

3 - Caricamento in allegato di copia della domanda valida rilasciata su SIAN, e degli allegati nei seguenti formati :

- nel caso in cui l'utente abilitato sia il CAA, il formato è quello standard, cioè il solo pdf della domanda senza firma; in caso di firma OTP deve essere caricato il pdf della domanda rilasciata su SIAN con l'identificativo della firma OTP;
- nel caso in cui l'utente abilitato sia il Libero Professionista è obbligatorio (salvo il caso di firma OTP) caricare la domanda come scansione del modello cartaceo (copia per immagine) recante la firma autografa, corredata anche dalla scansione del documento di identità; in caso di firma OTP deve essere invece caricato il pdf della domanda rilasciata su SIAN con l'identificativo della firma OTP.

4 - Rilascio telematico su SIAR dei documenti sopra descritti.

Ciascuna domanda di sostegno verrà contraddistinta da un identificativo attribuito da SIAR.

L'iter di presentazione della domanda pertanto sarà completato, **a pena inammissibilità** con la compilazione, la sottoscrizione e il rilascio a sistema del modello SIAR.

Qualora sul SIAR vengano presentate entro i termini stabiliti più domande si considera valida solo l'ultima domanda pervenuta. Analogamente qualora vengano presentate entro i termini stabiliti più domande in conseguenza di modifiche degli articoli 15 e 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, si considera valida solo l'ultima domanda pervenuta.

6.1.2 *Termini per la presentazione delle domande*

La *domanda iniziale* deve essere presentata su SIAN entro il termine del **15/05/2019**.

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine fissato e quindi fino all'**10/06/2019**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno pertanto essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le *domande iniziali*:

- presentate oltre il termine dell'10/06/2019;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda iniziale, inoltre, deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il **20/06/2019**. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.1 *Modifica Domanda iniziale*

E' possibile presentare una "domanda di modifica"³ della domanda iniziale, fino al 31/05/2019, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Occorre indicare, nel campo "*in sostituzione della domanda*", il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire.

³ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31/05/2019 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al 10/06/2019.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica:

- presentate oltre il termine del 10/06/2019;
- che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda di modifica, inoltre, deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il 20/06/2019. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.2 Modifica per ritiro parziale

Una domanda di modifica per ritiro parziale⁴ permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica per ritiro parziale:

⁴ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

- pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco,
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda per ritiro parziale deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione su SIAN. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.3 Domanda di modifica ai sensi del § 1 bis dell'art. 15 del Reg (UE) 809/2014

È possibile procedere all'applicazione della fattispecie dei controlli preliminari (come previsto nelle istruzioni operative AGEA n. 11/2019), qualora:

- il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano,
- eviti disparità di trattamento tra i beneficiari,
- poggi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.

Nella procedura cosiddetta "controlli preliminari" di cui all'articolo 15 (1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 rientrano i controlli previsti dai seguenti articoli:

c) 29(1)(c) del Reg. n. 809/2019,

d) 29(1),(e), del Reg. n. 809/2014,

e) altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

Pertanto i risultati, determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari, vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 25 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2019. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2019, comunque non oltre la data del 19 giugno 2019.

6.1.2.4. Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora si manifesti l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida del fascicolo aziendale o qualora venga rilasciata una scheda di validazione con dati ritenuti non corretti a causa di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamento dei sistemi informativi (come previsto al § 4.1 delle istruzioni operative AGEA n. 11/2019), dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Si rimanda al testo della Circolare per le procedure relative.

Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura sopra delineata (§ 4.2 Circolare AGEA n. 11/2019) sono tenuti, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali). Le informazioni fornite dall'agricoltore con tale domanda hanno per effetto l'adeguamento della domanda valida alla

situazione reale. La Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 in forma telematica presso il CAA stesso. Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato a un CAA possono presentare Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 in forma telematica presso l'Organismo pagatore AGEA.

La domanda presentata ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 del Reg. UE 640/2014 deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre i dieci giorni successivi alla presentazione su SIAN. Le domande presentate oltre il termine del 10 ottobre, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

Le domande ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 devono essere presentate entro il 30 settembre 2019; la mancata presentazione entro tale data corrisponde ad una dichiarazione di conferma dei dati contenuti nella domanda presentata presso l'OP AGEA con la procedura sopra delineata.

6.1.2.5. Ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione predisposta dalla regione Marche.

La compilazione e presentazione dell'istanza di ritiro totale è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dalla piattaforma SIAR della Regione Marche.

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutando gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

Alla domanda deve essere allegato il piano di turnazione del pascolo oggetto della domanda firmato da un tecnico abilitato, il quale deve essere sufficientemente dettagliato al fine di consentire il riscontro delle attività programmate in caso di verifica in loco.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione

complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"⁵⁾

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda).

NON si considera errore palese:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.
- la mancata presentazione della documentazione considerata **OBBLIGATORIA** per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso

Considerato che la normativa relativa al riconoscimento delle tipologie di errore palese è attualmente in corso di revisione da parte di Agea, la Regione si riserva, con eventuale successivo provvedimento, di adottare ulteriori disposizioni in merito.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto delegato,
- le attività delegate

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno.

Tali comunicazioni devono essere valutate in base alle informazioni fornite.

⁵ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁶.

6.2 Istruttoria di ammissibilità

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/ OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa AGEA/OP, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande o comunque, in caso di ritardo, decorrenti dal giorno di apertura delle funzionalità SIAN.

6.2.1.1 Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione ;

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio di 10 giorni entro il quale è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

⁶ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

6.2.3 *Richiesta di riesame*

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM⁷), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze di riesame vanno presentate attraverso SIAR e sono indirizzate al C.C.M.

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- Ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 *Completamento istruttoria*

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali una volta ricevuti gli elenchi provinciali.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente responsabile di Misura.

6.2.5 *Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e parzialmente ammissibili è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato.

7 Fase di realizzazione e pagamento

Successivamente alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per gli anni di impegno successivi al primo tramite le funzionalità rese disponibili sul sito www.sian.it con le modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali.

La domanda di pagamento deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA, che ne ha la competenza.

⁷ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura

In base alle previsioni dell'art. 75 del Reg (UE) 1306/2013, i pagamenti debbono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020.

7.1 Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2019 sono i seguenti:

- a) 15/05/2019 per le "domande iniziali";
- b) 31/05/2019, per le "domande di modifica";
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
- d) 19/06/2019 per le "domande di modifica ai sensi del § 1 bis dell'art. 15 del Reg (UE) 809/2014"
- e) 30/09/2019 per le comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)

La data di caricamento della domanda, e della sottoscrizione degli impegni ivi contenuti, alla Regione Marche è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAR, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la trasmissione delle domande su SIAR per la campagna 2019 sono i seguenti,:

- a) 20/06/2019 per le "domande iniziali";
- b) 20/06/2019, per le "domande di modifica";
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine coincide con il decimo giorno successivo alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
- d) 01/07/2019 per le "domande di modifica ai sensi del § 1 bis dell'art. 15 del Reg (UE) 809/2014"
- e) La domanda presentata ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 del Reg. UE 640/2014 deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre i dieci giorni successivi alla presentazione su SIAN. Le domande presentate oltre il termine del 10 ottobre, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

7.1.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento

Le domande iniziali possono essere presentate su SIAN con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15/05/2019. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 10/06/2019 sono irricevibili.

La presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del 31/05/2019 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10/06/2019.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10/06/2019 sono irricevibili.

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non è invece prevista la presentazione tardiva delle domande alla Regione Marche, attraverso il caricamento su SIAR. I termini di scadenza riportati ai paragrafi 6.1.2. e 7.1. sono perentori ed il loro mancato rispetto determina l'inammissibilità della domanda.

7.1.2 Ritiro totale della domanda

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.3 Istruttoria delle istanze di pagamento

I controlli di ammissibilità sono amministrativi ed in loco.

Laddove l'esito non sia ostativo al pagamento del sostegno, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:

- il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

- l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

Tale possibilità resta comunque condizionata dall'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore Agea.

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;

- individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- controllo della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2019
- verifica della continuità della conduzione e di registrazione dei contratti
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2019.;
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- Verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno
- controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti sull'applicazione VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penali previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il D.M. n. 497 del 17/01/2019.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

7.2 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte

con procedura automatizzata da Agea/Sian in caso di:

- Pagamento totale del premio richiesto;
- Pagamento parziale del premio richiesto per l'applicazione di riduzioni conseguenti ai controlli previsti dalla procedura automatizzata;

oppure predisposte dalla Regione Marche, negli altri casi che determinano un pagamento parziale.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda; gli impegni decorrono dal giorno di scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico), cioè dalla data del 15 maggio 2019.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e a loro intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche al BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

7.3 Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69

La comunicazione del provvedimento individuale di chiusura, con esito negativo, del procedimento amministrativo, e del provvedimento collettivo di chiusura dei procedimenti amministrativi, con esito parzialmente positivo, viene effettuata dalla Regione. La pubblicazione sul sito istituzionale www.norme.marche.it dei provvedimenti relativi ai beneficiari ammessi parzialmente vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

7.4 Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla DGR 1668 del 10/12/2018 e dal D.M. n. 497 del 17/01/2019 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 del regolamento 640/2014 e successive mod. e integr.;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

7.4.1 Calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le misure sugli animali.

Riduzioni ed esclusioni

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura, mentre se le due diverse colture hanno la stessa aliquota di aiuto sono considerate un unico gruppo di coltura.

Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture, tenendo anche conto delle riduzioni da applicare qualora lo scostamento accertato sia superiore al 3%.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal D.M. n. 497 del 17/01/2019, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

7.5 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

8 Informativa trattamento dati personali e pubblicità

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

I provvedimenti regionali di autorizzazione al pagamento sono pubblicati sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 e nel sito istituzionale all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

Allegato A) “Elenco dei prodotti e associazioni ai gruppi di coltura”.